

SECONDO INTERVENTO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI VALDAGNO – CENNI INTRODUTTIVI

Premessa

Portando avanti il riordino dell'archivio comunale di Valdagno, che era già stato fatto oggetto di un intervento in questo senso negli anni scorsi, abbiamo ritenuto di non scostarci se non in minima parte dalle modalità con le quali tale intervento era stato effettuato per ovvi motivi di continuità.

Abbiamo pertanto proseguito con l'inserimento delle descrizioni dei fascicoli contenuti nelle buste nel database già creato dal personale che si era occupato del passato ordinamento, aggiungendovi però i titoli dei sottofascicoli e così “scendendo” di un livello rispetto ai nostri predecessori.

Ogni nuova serie archivistica di cui ci siamo occupati è qui presentata nei suoi lineamenti giuridici in modo da far intendere all'utente il motivo originario della sua presenza e aggregazione documentaria.

Similmente, i fondi archivistici, come quello della Congregazione di Carità o dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI), che nel trascorso lavoro erano stati tenuti assieme a quello del Comune di Valdagno, sono stati da noi più correttamente distinti, e di essi viene offerto un profilo storico-istituzionale, separato dalla rappresentazione puramente elettronica del database. La numerazione delle buste di questi fondi ricomincia dal n. 1, secondo la soluzione già adottata nel riordino precedente per gli archivi dei Comuni di Castelgomberto, Trissino, Novale, e della Vicaria di Valdagno, confluiti nell'archivio comunale di Valdagno.

Atti relativi alla II guerra mondiale

In questa sezione abbiamo cercato di raggruppare la documentazione che per la sua atipicità rispetto al resto dell'archivio costituisce una sorta di “unicum” determinato dalla necessità da parte del Comune di continuare ad esercitare le sue funzioni amministrative in tempi per forza di cose eccezionali.

Alle serie tradizionali si affiancheranno dunque aggregazioni di documenti affatto nuove: avremo dunque, “originati” dalla presenza di consistenti truppe tedesche nel territorio comunale, molto importante dal punto di vista strategico, buste e fascicoli contenenti disposizioni del comando militare germanico riguardanti l'approvvigionamento e

l'allocazione dei soldati, e permessi di deroga al coprifuoco (buste 1008-1013); pratiche relative all'assistenza ai profughi giuliani, dall'Albania, dall'Africa, dalle isole dell'Egeo allora sotto sovranità italiana e dall'Italia meridionale, e infine documentazione che testimonia l'organizzazione di aiuti e supporti di vario genere a coloro che ebbero a patire danni materiali dalle rappresaglie tedesche (buste 1018-1032).

Servizio di Mobilitazione civile (buste nn. 1033-1035)

Secondo quanto disponevano le leggi 14 dicembre 1931 n. 1699, 24 maggio 1940 n.461, 1 novembre 1940 n. 1782, 16 dicembre 1941 n. 1611, e i R.D.L 24 agosto 1941 n. 1035 e 26 febbraio 1942 n. 82, confluiti poi nel testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra (R.D. 31 ottobre 1942 n. 1611), in caso di conflitto erano sottoposti all'obbligo del servizio del lavoro "ciascuno secondo l'età, le proprie condizioni fisiche o familiari e la propria capacità tecnica e professionale, gli uomini dai 14 ai 70 anni compiuti e le donne dai 14 ai 60 anni compiuti" (art. 1).

Il lavoro consisteva "nella prestazione della propria opera intellettuale o manuale presso le pubbliche amministrazioni o i pubblici servizi, le imprese o gli enti o le attività comunque necessarie alla vita, alla difesa, e alla efficienza della Nazione in guerra" (art. 2).

Secondo il regolamento attuativo del Testo Unico, contenuto nel R.D. 31 ottobre 1942 n. 1612, i cittadini obbligati al lavoro dovevano essere censiti nel luogo di residenza da parte dei centri federali del servizio del lavoro istituiti presso ogni Federazione Provinciale dei Fasci di Combattimento.

Per il censimento ci si avvaleva del materiale anagrafico fornito dai Comuni, i quali dovevano iscrivere in apposite liste i cittadini che entro l'anno compivano il 14° anno di età, inviandole poi, entro il 15 gennaio di ogni anno, ai rispettivi centri di censimento del lavoro.

Cosa comprende la serie: fascicoli di documentazione preparatoria alla formazione delle liste dei cittadini da avviare al lavoro, circolari, elenchi nominativi e prospetti del personale da iscrivere nelle liste.

Servizio di protezione antiaerea (buste nn. 1014-1017)

I progressi tecnici delle aviazioni militari negli anni tra le due guerre avevano suscitato più di un'inquietudine riguardo le misure da prendersi in caso di attacco aereo condotto

tramite bombardieri. La documentazione che riflette l'attività a Valdagno di un comitato comunale di protezione antiaerea è quindi da inquadrarsi nell'ottica di una preoccupata attenzione ai sistemi con cui contrastare gli effetti del nuovo modo di combattere le guerre, che si erano fatte via via sempre più totali.

Il comitato comunale di protezione antiaerea di Valdagno, giusto l'art. 6 del "regolamento per la protezione anti-aerea del territorio nazionale e della popolazione civile", approvato con Regio decreto 5 marzo 1934, si componeva di otto membri compreso il Podestà presidente. Del comitato facevano parte il segretario del Fascio comunale, il procuratore del lanificio Marzotto, l'ingegnere comunale, il comandante dei pompieri, il rappresentante della Croce Rossa, il rappresentante degli ufficiali in congedo e l'arciprete di Valdagno. L'istituzione di un comitato in un singolo comune in aggiunta a quello provinciale, come nel caso di Valdagno, era prevista dallo stesso art. 6 ove nella provincia fossero presenti più centri importanti da salvaguardare dalle incursioni nemiche. La presenza tra i membri del comitato, che aveva il fine di redigere un piano di protezione antiaerea (che verrà in effetti, dopo diversi richiami della Prefettura, approntato dall'ingegnere comunale Paolo Zaupa), del procuratore del lanificio Marzotto è indicativa del rilievo strategico attribuito allo stabilimento dall'autorità superiore. Ed è altrettanto significativo che il piano dell'ingegner Zaupa, comprendente disposizioni per il personale, elenchi di ricoveri, norme per lo sfollamento della popolazione e l'oscuramento delle abitazioni, degli automezzi e dei possibili obiettivi, prevedesse che l'allarme aereo, impartito dagli appositi osservatori delle autorità militari e ricevuto per via diretta al centralino telefonico di Valdagno, dovesse essere trasmesso al municipio e *agli* stabilimenti Marzotto, incaricati di dare l'allarme alla cittadinanza mediante il suono di sirene. Ciò secondo una prospettiva di proficua collaborazione tra autorità pubblica e ditta privata che quasi per osmosi riverberava il suo status privilegiato di soggetto meritevole di protezione sulla popolazione del luogo d'insediamento.

Cosa comprende la serie: fascicoli relativi all'oscuramento dei possibili obiettivi di incursioni aeree, all'organizzazione del servizio d'allarme e ai ricoveri per la popolazione, alle squadre ausiliarie antincendio e antigas. È presente inoltre il progetto comunale di protezione antiaerea.

Sussidi militari (buste nn. 1070-1071)

La legge 22 gennaio 1934 n. 115 istituiva a favore dei congiunti dei militari di truppa e

dei sottufficiali fino al grado di sergente maggiore richiamati o trattenuti alle armi sia in tempo di pace che di guerra un sussidio a titolo di soccorso giornaliero. Tale sussidio veniva concesso purché detti congiunti si trovassero in condizioni di particolare bisogno o fossero a totale carico del militare, o ancora fossero rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Una commissione comunale, composta dal Podestà, che ne era anche il presidente, dal comandante della locale stazione dei Carabinieri, dal presidente della Congregazione di Carità e dal segretario politico del Fascio decideva sull'opportunità di concedere o meno il sussidio. Il soccorso veniva erogato tramite gli uffici postali.

Col decreto legge luogotenenziale 8 febbraio 1945 n. 107 vennero introdotti sussidi straordinari in aggiunta ai soccorsi giornalieri.

La dizione "Presenti alle bandiere", che a prima vista sembrerebbe singolare, trae la sua origine dal regio decreto legge 15 marzo 1943 n. 121 recante "norme intese a considerare 'Presenti alle bandiere' i militari e i militarizzati deceduti per ferite, lesioni od infermità riportate o contratte per servizio di guerra o che siano, nelle stesse circostanze, dichiarati irreperibili".

L'articolo 1 del decreto stabiliva che "i militari e i militarizzati che dall'11 giugno 1940 e sino ad un anno dopo la cessazione delle ostilità siano morti per ferite... sono considerati, per un anno dalla data della partecipazione del decesso o dalla dichiarazione di irreperibilità, come 'Presenti alle bandiere". Ai loro familiari, che avessero avuto diritto a pensione di guerra (art. 3), spettava per dodici mesi dalla data di partecipazione del decesso o dalla dichiarazione di irreperibilità "il trattamento fissato nell'annessa tabella [...] in aggiunta al trattamento di pensione e di ogni altro beneficio che possa loro competere" (art. 2).

Cosa comprende la serie: circolari prefettizie sull'interpretazione delle norme per la concessione dei sussidi militari, mandati di pagamento, rendiconti, registri dei militari sussidiati. Sono inoltre presenti 12 buste di fascicoli nominativi di militari sussidiati sotto la dizione "Presenti alle bandiere", e ulteriori 7 metri lineari di fascicoli

Notizie sui prigionieri di guerra (busta n. 1039)

L'Ufficio Notizie alle famiglie dei militari chiamati alle armi, istituito nel 1935 presso il Ministero dell'Interno, aveva lo scopo di fornire alle famiglie che le richiedevano informazioni sui combattenti.

Costituiva una ripartizione dell'Ispettorato per i servizi di guerra. L'Ufficio Notizie era

organizzato in uffici provinciali e comunali, istituiti presso gli uffici di mobilitazione civile della Prefettura e dei comuni, ma con gestione separata.

Gli uffici comunali dovevano ricevere dal rispettivo ufficio provinciale ed eventualmente da altri enti, gli elenchi dei militari caduti, feriti e dispersi; raccogliere i dati sul movimento di entrata e uscita dei militari dagli ospedali; comunicare alle famiglie richiedenti le notizie ricevute dall'ufficio centrale o da quello provinciale o da altri uffici; formare uno schedario di tutte le notizie riguardanti i militari del Comune.

Cosa comprende la serie: registri dei militari del Comune, con l'indicazione del reparto di appartenenza e del tempo trascorso dall'ultima volta che il singolo militare ha dato sue notizie alla famiglia, corrispondenza con l'Ufficio Notizie provinciale e circolari sull'interpretazione delle norme.

Servizio annonario (buste nn. 1041, 1042, 1043, 1046)

L'annona è l'organo amministrativo che provvede a quanto risulta essenziale all'alimentazione e ai bisogni fondamentali (indumenti, combustibili ecc) dei cittadini. Mediante il servizio annonario si cerca di soddisfare, in tempo di guerra o di carestia, le necessità alimentari della popolazione, imponendo calmieri ai prezzi, divieti di esportazione e controlli sulla produzione, fino agli acquisti forzosi di generi, a formare gli ammassi. Le merci vengono poi distribuite ai cittadini dietro presentazione della tessera annonaria, alla quale sono allegati tagliandi riportanti i quantitativi massimi acquistabili in un certo periodo di tempo. Gli enti pubblici che si occupano di annona sono principalmente lo Stato e i comuni. Durante la I guerra mondiale venne creato in Italia con decreto 2 agosto 1916 n. 926 il Servizio per gli approvvigionamenti e consumi, eretto poi a ministero con decreto 22 maggio 1918 n. 702).

L'indennità Caro Pane era stata istituita col D.Lgs luogotenenziale 22 febbraio 1945 n. 38. Era un'integrazione concessa a favore di:

a) iscritti negli elenchi dei poveri che si trovassero in stato di disoccupazione involontaria;

b) ammessi ai soccorsi giornalieri in qualità di congiunti di militari di leva o di richiamati o trattenuti alle armi; congiunti di militari di prigionieri di guerra o internati o dispersi, congiunti di civili deportati dai tedeschi; sinistrati.

I comuni dovevano compilare speciali ruoli mensili e provvedere al pagamento posticipato alla fine di ogni mese, stendendo rendiconti trimestrali da inviare alla Prefettura

per il rimborso.

Cosa comprende la serie: circolari sull'organizzazione del servizio, pratiche relative a infrazioni annonarie, registri dei buoni, rendiconti, statistiche.

ARCHIVI AGGREGATI

Archivio dell'Ospedale San Lorenzo (buste 1-19)

Le vicende alquanto avventurose che portarono allo stabilimento in Valdagno dell'Ospedale San Lorenzo possono essere seguite in dettaglio nel libro di Gianni A. Cisotto *L'ospedale civile "San Lorenzo" di Valdagno tra Ottocento e Novecento*, Valdagno, 1990.

Qui cercheremo dunque di fornire qualche dato sommario, tenendo presente il fine ultimo di queste note, che è quello di delineare un profilo il più esatto possibile dei soggetti produttori degli archivi di cui ci siamo occupati, alla luce tra l'altro delle serie archivistiche individuate nel corso del riordino.

L'ospedale trae origine dalla cessione, nel 1845, dell'uso di una casa con chiesa e cortile da parte della Confraternita del Santissimo Sacramento della parrocchia di San Clemente di Valdagno all'amministrazione comunale per l'edificazione di un luogo di cura per gli infermi in condizioni di povertà della vallata dell'Agno. L'intera comunità valdagnese, come si evince dalle numerose iniziative di raccolta fondi tramite sottoscrizioni e sistemi anche fantasiosi come una lotteria nel 1848-49 — avente peraltro in palio anche premi non propriamente ortodossi dal punto di vista politico per l'epoca, come un ritratto di Pio IX e uno di Carlo Alberto di Savoia — o una "Stella", si impegnò a fondo per la realizzazione del progetto, purtroppo frustrato per quasi mezzo secolo da continue interruzioni dei lavori di edificazione e restauro, nonché dall'uso improprio che le autorità succedutesi negli anni fecero del fabbricato, divenuto ora ospedale militare austriaco, ora caserma degli alpini, ora sede delle scuole elementari maschili e femminili del Comune.

Finalmente, a febbraio 1890, l'ospedale venne aperto ufficialmente. L'amministrazione era in carico della locale Congregazione di carità, la cui documentazione si trova spesso frammista alle carte più propriamente dell'ospedale, rendendo a volte non semplicissima la distinzione tra i due archivi.

Cosa comprende l'archivio: planimetrie del nuovo edificio, elenchi di cittadini che offrirono a vario titolo e secondo modalità differenti somme per l'edificazione dell'ospedale, atti contabili, carteggio con i fornitori, fascicoli dei ricoverati per il recupero delle spese di ospedalità, corrispondenza.

Archivio della Congregazione di carità di Valdagno (buste 1-30)

L'Italia unita, in ossequio all'ideologia del *laissez faire*, fu in un primo tempo restia a sobbarcarsi l'onere dell'assistenza alle classi disagiate, riservando piuttosto gli interventi in favore di queste alla vasta galassia di enti benefici di natura religiosa. Essi erano sottoposti ad una disciplina comune stabilita dalle leggi piemontesi del 1 marzo 1850 e del 20 novembre 1859, le quali ponevano lo Stato a garante del loro buon funzionamento, assegnando alle amministrazioni periferiche poteri di tutela e controllo. La legge 3 agosto 1862 n. 753 ricalcò questo impianto, stabilendo il massimo dell'autogoverno possibile per gli istituti di beneficenza, e riducendo per converso l'iniziativa dello Stato in questo ambito.

Le spese di condotta medica, il mantenimento dei malati di mente e dei bambini abbandonati, e in generale il soccorso dei bisognosi furono affidati alle provincie e ai comuni.

La normativa sancì la nascita delle congregazioni di carità come organi di assistenza locale cui venne commesso il compito di coordinare a livello comunale gli interventi in favore dei poveri, in sintonia con le altre opere di beneficenza del luogo. Nelle congregazioni vennero peraltro riunite le preesistenti opere pie alle quali fosse venuto a mancare il fine, o che non rispondessero più ad un bisogno sociale.

La congregazione di carità, ente morale sostenuto da donazioni, lasciti e somme assegnate da comuni e da istituti di credito, possedeva un consiglio direttivo, che si rinnovava ogni quattro anni, presieduto da un presidente più quattro o otto membri a seconda che la popolazione del comune superasse o meno la soglia dei 10.000 abitanti.

Con la legge 17 luglio 1890 n. 6972 (legge Crispi), oltre ad una convinta laicizzazione delle opere di beneficenza, si introdusse un più stringente controllo su di esse tramite le giunte provinciali amministrative e i prefetti (controllo che in molti casi, ove esercitato secondo canoni troppo rigidamente burocratici, venne in una certa misura ad inficiare l'azione assistenziale delle congregazioni).

Le congregazioni di carità si diffusero capillarmente su tutto il territorio nazionale e videro aumentato il numero dei membri del consiglio a quattro, otto o dodici unità in proporzione al numero degli abitanti del comune. Del consiglio potevano far parte ora

anche le donne, in precedenza escluse, mentre ne vennero estromessi i sacerdoti. Venne introdotto l'istituto del domicilio di soccorso, grazie al quale i cittadini bisognosi potevano avvalersi dell'assistenza pubblica nel loro comune di residenza.

Gli istituti di base dell'assistenza (in particolar modo gli ospedali) vennero altresì raggruppati in modo da aumentarne l'efficienza, come raggruppate furono le istituzioni di beneficenza più piccole, salvaguardandone tuttavia l'autonomia operativa.

La normativa venne ulteriormente modificata dalla legge 18 luglio 1904 n. 390, che istituì delle commissioni provinciali di beneficenza specifiche per settore, di composizione più democratica, con funzioni di controllo sulle istituzioni benefiche al posto delle precedenti giunte provinciali amministrative. Venne stabilita anche la creazione del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

Negli anni trenta il regime fascista rivoluzionò il settore delle opere pie, sciogliendo con la legge 3 giugno 1937 n. 487 le congregazioni di carità, le cui competenze passarono agli Enti Comunali di Assistenza.

Cosa comprende l'archivio: carteggio amministrativo fascicolato sotto la dizione "Protocollo", pratiche relative a sussidi a domicilio elargiti ai bisognosi, mandati di pagamento sia della Congregazione di carità che dell'Istituto elemosiniere Trissino e del Fondo intitolato a Camilla Dalle Ore, resoconti finanziari, registri di consuntivo e relative pezze d'appoggio.

Archivio dell'Ufficio di conciliazione di Valdagno (buste 1-7)

I giudici conciliatori vennero introdotti nel sistema giudiziario italiano dal R.D. 6 dicembre 1865 n. 2626 con la funzione di risolvere le controversie civili di poco conto. La legge 16 giugno 1892 n. 261, perfezionata dal regolamento n. 728 del 26 dicembre dello stesso anno, si assunse l'onere di disciplinare la struttura dei loro uffici, istituiti presso ogni comune.

Il giudice conciliatore, il cui incarico era gratuito e onorario, doveva essere un cittadino di almeno 25 anni di età, residente nel comune e avente particolari prerogative di indipendenza, carattere e prestigio. Veniva nominato con decreto dal primo presidente della Corte d'Appello, su parere del Procuratore generale, e si occupava delle cause fino a 100 lire e delle azioni personali relative a beni mobili il cui valore non eccedesse le 30 lire. La legge 15 settembre 1922 n. 1287 portò i limiti entro i quali si poteva ricorrere alla conciliazione a L. 400. Entro tale valore erano di competenza del conciliatore le azioni

relative alle locazioni di beni immobili e quelle di sfratto, nel caso l'affitto per la rimanente durata della locazione non eccedesse la detta cifra. Erano infine di pertinenza del conciliatore le azioni riguardanti i danni arrecati ai fondi urbani e rustici, alle siepi, alle chiudende, alle piante e ai frutti, purché non implicassero questioni di proprietà e di possesso, e le domande di risarcimento non eccedessero le 400 lire. Le competenze monetarie andarono negli anni aumentando con il deprezzamento inflazionistico.

Erano escluse dall'azione del giudice conciliatore le controversie sulle imposte dirette e indirette e sulle tasse sia dello Stato che dei comuni.

Il conciliatore poteva presiedere i consigli di famiglia e di tutela per delegazione del pretore, ricevere atti di notorietà e testamenti in caso di epidemia e contagio, e nominare un terzo a determinare il prezzo di una compravendita.

Presso l'ufficio di conciliazione si trovavano un cancelliere, che poteva essere un impiegato del comune, e un messo di conciliazione per la notificazione degli atti. Le spese per il funzionamento dell'ufficio erano a carico del comune.

Il ruolo del giudice conciliatore venne abolito dall'art. 3 della legge 16 dicembre 1999 n. 479.

Cosa comprende l'archivio: fascicoli delle cause, registri dei procedimenti di ingiunzione, registri cronologici degli atti originali, ruoli delle udienze, registri di carico e scarico dei depositi giudiziari.

Archivio del Consorzio veterinario tra i Comuni di Valdagno, Recoaro, Brogliano, Cornedo, Novale e Castelgomberto (busta 1)

Il consorzio venne costituito con i decreti prefettizi n. 2994 del 18 giugno 1906 e n. 12179 del 15 novembre 1907 per provvedere all'assistenza e alla vigilanza zoiatrica nel territorio dei Comuni consorziati. Presidente ne era di diritto il Sindaco di Valdagno, Comune capoconsorzio.

Era amministrato da una rappresentanza di quattro membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea consorziale. Quest'ultima veniva a sua volta eletta dai consigli comunali dei Comuni consorziati, che avevano diritto di eleggere un membro, che durava in carica quattro anni, ogni cinque consiglieri.

Cosa comprende l'archivio: capitolati d'appalto e atti di nomina del veterinario consorziale.

Archivio del Comitato comunale dell'ONMI di Valdagno (buste 1-5)

L'Opera Nazionale Maternità e Infanzia fu istituita con la legge 10 dicembre 1925 n. 2277 con compiti di coordinamento delle istituzioni di assistenza all'infanzia. Nello specifico, l'ONMI si occupava di sostenere e assistere le gestanti, le madri bisognose e abbandonate, i bambini appartenenti a famiglie disagiate, i minori disabili; di diffondere i moderni metodi di igiene prenatale e infantile; di prevenzione delle malattie del bambino.

La sede centrale dell'ONMI di Roma emanava direttive alle federazioni provinciali, le quali coordinavano l'azione dei comitati comunali avvalendosi, quando fosse il caso, di ispettori propri o governativi.

Il comitato comunale di patronato era costituito dal consiglio direttivo della federazione provinciale, che ne designava i membri sulla base delle proposte fatte dal Comune, dalla Congregazione di carità, dal Conciliatore, dal direttore didattico e dal parroco, con una componente femminile che doveva possibilmente arrivare ad un terzo del numero dei consiglieri. Dovevano altresì far parte del comitato, nei limiti del possibile, un medico e un magistrato. Il comitato, che si riuniva una volta al mese, eleggeva un presidente che rimaneva in carica quattro anni.

Attraverso ambulatori specializzati doveva essere esercitata la vigilanza igienica, educativa e morale sui ragazzi minori di quattordici anni collocati presso nutrici, allevatori o istituti di assistenza e beneficenza, e provvedersi al ricovero e all'educazione dei fanciulli abbandonati. Il comitato comunale aveva altresì la facoltà di denunciare all'autorità giudiziaria eventuali violazioni della legge sul lavoro delle donne e dei minori.

All'istituzione dell'ONMI seguì la costituzione di organi sanitari e di assistenza materiale quali i consultori pediatrici e ostetrico-ginecologici, i consultori prematrimoniali e matrimoniali, i refettori materni e gli asili nido, i dispensari di dermatologia sociale e i centri medico-psicopedagogici.

L'ONMI venne soppressa con la legge 23 dicembre 1975 n. 698, e le sue competenze passarono a regioni, provincie e comuni.

Cosa comprende l'archivio: deliberazioni del comitato comunale, corrispondenza, rendiconti finanziari, giornali di cassa.

UNRRA – Comitato comunale di Valdagno (buste 1-4)

Sorta allo scopo di alleviare le tragiche condizioni delle popolazioni dei Paesi usciti semidistrutti dalla II guerra mondiale, la United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) venne istituita a Washington, dove ebbe anche la sua sede centrale, il 9 novembre 1943.

Iniziò ad operare in Europa a partire dal 1944, man mano che le truppe alleate compivano la liberazione del continente, varando programmi di assistenza (in seguito estesi anche ai Paesi ex nemici come l'Italia e la Germania) finanziati dagli Stati che non avevano subito invasione e occupazione straniera, e le cui economie erano, naturalmente, abbastanza floride da garantire un costante afflusso di merci e denaro nelle casse dell'organizzazione.

In Italia, l'attività dell'UNRRA venne regolata dall'accordo dell'8 marzo 1945 tra il Governo italiano e l'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione, approvato dal decreto luogotenenziale 19 marzo 1945 n. 79, e dall'accordo supplementare del 19 gennaio 1946, approvato con decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21.

Allo scopo di attuare il primo programma di aiuti all'Italia, venne istituita nel 1945 la Delegazione del governo italiano per i rapporti con L'UNRRA, che doveva fare da cinghia di trasmissione tra la Missione italiana dell'UNRRA e i comitati provinciali presieduti dal Prefetto.

In sede locale furono costituiti comitati comunali per la gestione e per la distribuzione degli aiuti, che comprendevano soprattutto generi di prima necessità quali viveri, medicinali, vaccini e forniture mediche, articoli di vestiario. Si procedette anche all'assegnazione di sementi, concimi e macchinari per permettere la ripresa della produzione agricola, nonché di materie prime e beni strumentali per aiutare le industrie locali a riorganizzare la loro attività.

La maggior parte delle merci venne immessa sul mercato italiano a prezzo controllato, e il ricavato, versato su un conto del Tesoro denominato "Fondo lire UNRRA", veniva reimpiegato in interventi di assistenza e ricostruzione.

L'UNRRA terminò la sua attività nel 1947.

Cosa comprende l'archivio: domande di assegnazione di aiuti accolte e respinte, atti di distribuzione dei pacchi viveri e di lane, tessere annonarie.

Archivio del Consorzio Roggia (buste 1-12)

Il Consorzio Roggia dei Molini trae la sua origine da un convegno tenutosi il 26 aprile 1845 tra il Comune di Valdagno e i possessori di terreni e di opifici che vantavano diritti sull'acqua dell'omonima roggia. Il consorzio viene istituito al fine di “conservare e mantenere l'acqua per gli usi e i bisogni del Paese, per animare gli opifici lungo la Roggia esistenti e per irrigare i fondi abbracciati dalla relativa planimetria e catasto”.

Il 22 novembre viene redatto un analogo piano disciplinare che viene approvato assieme all'atto di costituzione del consorzio dalla Delegazione provinciale di Vicenza con decreto 3 febbraio 1847 n. 32959/4367.

Era previsto un consiglio di amministrazione composto da tre membri, due dei quali prescelti tra i possessori degli opifici e dei bocchetti, e il terzo tra gli amministratori comunali.

Ogni biennio veniva rinnovato un membro del consiglio, rieleggibile indefinitivamente.

Il consiglio di amministrazione si riuniva nella residenza municipale, e doveva vigilare sulla quantità d'acqua della roggia, e che questa non venisse distratta per l'irrigazione di fondi che in quelle ore e tempo determinati.

Tutti i lavori alla roggia dovevano essere rilevati da un ingegnere se di qualche entità, o di qualche “pratico” se di minore rilievo. I fabbisogni relativi dovevano essere sottoposti all'assemblea generale del consorzio, cui avevano diritto di intervenire tutti gli interessati (dei quali veniva redatto un elenco) per l'approvazione.

Il consiglio di amministrazione nominava un custode, domiciliato a Valdagno e in carico per un biennio, al quale spettava la manutenzione ordinaria della roggia.

Cosa comprende l'archivio: registri dei verbali delle sedute del consiglio d'amministrazione del consorzio, bilanci e consuntivi, fascicoli relativi a lavori sulla roggia, ruoli dei contribuenti.

Archivio della Cooperativa edilizia “La Valdagno” (buste 1-6)

La cooperativa nacque il 7 luglio 1949 per iniziativa del conte Gaetano Marzotto e delle autorità locali, e coinvolse varie ditte della zona, allo scopo di assicurare l'utilizzazione in loco dei contributi previsti dalla legge 28 febbraio 1949 n. 43 per la costruzione delle case per lavoratori. La legge, che divenne nota al grande pubblico come “Piano Fanfani” per l'impulso che ad essa diede il politico democristiano, allora ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, aveva il duplice fine di incrementare l'occupazione mediante la

realizzazione di alloggi popolari, e nel contempo di fornire una sistemazione abitativa dignitosa alle classi sociali più svantaggiate.

“La Valdagno” era una società cooperativa edilizia a responsabilità limitata senza finalità speculative con sede a Valdagno, in piazza del Popolo al civico n. 1. Scopo era la costruzione, la vendita, la locazione di case economiche in conformità delle allora vigenti disposizioni di legge, in relazione al piano Fanfani-case, e l'eventuale acquisto di terreni necessari nel comune di Valdagno. Non era previsto un limite al numero di soci, tra cui potevano annoverarsi tutti gli impiegati, i dipendenti dello Stato e degli enti locali, gli appartenenti ad aziende commerciali e industriali, e i professionisti purché soggetti al pagamento dei contributi previsti dal piano Fanfani.

La società doveva durare fino al 31 dicembre 1979 ed il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1950. Tutti i costituiti si impegnarono a sottoscrivere in occasione della creazione della cooperativa una quota di L. 500.

L'assemblea ordinaria dei soci esprimeva un consiglio di amministrazione composto da nove membri che durava in carica tre anni. I consiglieri, non retribuiti, eleggevano tra loro un presidente, eventualmente un vicepresidente e un consigliere delegato, e un segretario che poteva essere estraneo al consiglio.

L'assemblea ordinaria era convocata dal consiglio di amministrazione ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Un collegio sindacale di tre membri effettivi e di due supplenti eletti anche tra non soci dell'assemblea, controllava l'amministrazione della società, vigilava sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertava la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Era previsto anche un collegio dei probiviri di tre membri, senza retribuzione, nominati tra estranei alla società, che duravano in carica tre anni, ed erano rieleggibili.

La società e i soci erano obbligati a rimettere alla decisione del collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie che riguardavano l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie, o regolamentari derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, con l'eccezione di quelle che non potevano formare oggetto di compromesso.

Nella riunione dell' 8 novembre 1956 al punto 1 viene annotato che “poiché la società ha da tempo adempiuto agli scopi per i quali era stata costituita, il consiglio decide di sottoporre alla prima convocazione dell'assemblea la proposta dello scioglimento della

società”.¹

Un avviso di convocazione del consiglio di amministrazione del 12 marzo 1957 riporta la notizia della “convocazione dell'assemblea ordinaria il 5 aprile la prima, il 10 aprile la seconda convocazione per discutere e deliberare sulla proposta di scioglimento anticipato della società”²

Con provvedimento in data 4 maggio n. 2786 il presidente del tribunale nominò liquidatore della cooperativa Giobatta Lora, che in una lettera del 28 febbraio 1958, conservata nel “Libro degli inventari” della cooperativa, afferma “di avere provveduto alla liquidazione totale delle attività e delle passività della cooperativa, restituendo totalmente alle ditte aderenti il capitale sociale a suo tempo versato, e provvedendo al pagamento delle pendenze”. Il bilancio venne chiuso in pareggio.

Cosa comprende l'archivio: elenchi e libri dei soci, inventari dei beni della cooperativa, verbali dell'assemblea dei soci, registri delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, giornali di cassa, atti relativi alle gare d'appalto, contratti, stati di avanzamento dei lavori, atti di collaudo, prenotazioni degli alloggi.

Fondo Zorzanello (buste 1-4)

Abbiamo così indicato, dal nome di Giancarlo Zorzanello, curatore di alcuni libri sulla storia della brigata partigiana “Stella” che operava nella zona di Valdagno dal 1943 al 1945, 4 buste di documenti originali e in fotocopia che servirono per studi correlati alla pubblicazione dei libri suddetti. Gli originali, estrapolati presumibilmente da Zorzanello stesso dal corpus dell'archivio comunale, risultano uniti in fascicoli mensili a fotocopie di documenti provenienti dall'archivio della brigata.

Stante l'impossibilità di riportare i documenti comunali dentro i fascicoli di competenza, siamo stati costretti a prendere atto della situazione venutasi a creare, che peraltro è oggettivamente da considerarsi parte della vicenda storica dell'archivio.

¹ “Libro dei verbali del consiglio di amministrazione”

² Ivi